

Spiegazioni di dettaglio¹

Iniziativa popolare federale

«Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)»

Queste note esplicative sull'iniziativa hanno lo scopo di spiegare i termini utilizzati nel testo dell'iniziativa e di illustrarne il significato e l'impatto dell'attuazione dell'iniziativa. Le spiegazioni seguono il testo dell'iniziativa sezione per sezione.

Titolo dell'iniziativa

Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)

Il titolo dell'iniziativa riassume l'intera questione: una politica di investimenti equamente finanziata per la trasformazione ecologica. L'iniziativa mira a creare e garantire posti di lavoro di qualità e a proteggere e rafforzare i mezzi di sussistenza naturali, garantendo così la prosperità per tutta la popolazione. Il titolo breve evidenzia lo strumento centrale dell'iniziativa: un fondo per il clima.

Posizionamento nella Costituzione

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 103a Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa

L'iniziativa chiede l'introduzione di un nuovo articolo 103a nella Costituzione federale. Il contenuto dell'iniziativa non sostituisce alcuna disposizione esistente nella Costituzione, ma completa le misure esistenti, come gli strumenti esistenti per il finanziamento secondo il principio causale "chi inquina paga" e le tasse di incentivazione. Il finanziamento attraverso il fondo per il clima li completa.

L'articolo 103a segue l'articolo 103 "Politica strutturale". Ciò esprime che l'iniziativa mira a un cambiamento strutturale (trasformazione) dell'economia. Il titolo dell'articolo indica anche l'ambito in cui si vogliono realizzare i cambiamenti, ovvero quello della politica energetica e climatica. La decarbonizzazione (economia dell'energia verso un minore consumo di carbonio), il consumo energetico senza sprechi ed efficiente e il finanziamento delle misure influenzano il quadro strutturale dell'economia. Inoltre, la trasformazione in questo settore ha conseguenze di vasta portata per gli altri settori dell'economia, ad esempio attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro in Svizzera e la riduzione del consumo di risorse, che a loro volta hanno un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. In breve: la protezione del clima e dell'ambiente va intesa come servizio pubblico e un Green New Deal.

Paragrafo 1: Principi dell'articolo costituzionale

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un'attuazione socialmente equi delle misure.

¹ Parte delle spiegazioni è un glossario di termini importanti in appendice.

Il primo paragrafo stabilisce i principi. Le altre disposizioni sono più specifiche. Il punto centrale è l'allineamento con gli accordi internazionali sul clima che la Svizzera ha ratificato. Questi riguardano principalmente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici² e l'Accordo sul clima di Parigi³ basato su di essa, nonché gli accordi sul clima che seguiranno in futuro. Ciò garantisce che la politica svizzera in questo settore segua dinamicamente gli sviluppi internazionali e si basi su di essi. Il riferimento agli accordi internazionali si riferisce implicitamente anche a ulteriori accordi a livello regionale. Gli accordi regionali devono necessariamente (soprattutto perché gli accordi internazionali sono giuridicamente vincolanti per i Paesi) essere in linea con gli accordi internazionali. Pertanto, non è necessario menzionarli specificamente. L'accordo sul clima di Parigi prevede la cooperazione tra le Parti. Il diritto internazionale a cui si fa riferimento nel testo comprende quindi anche gli accordi regionali ai sensi dell'art. 190 della Costituzione federale sul diritto applicabile.

Il riferimento agli accordi internazionali mira anche a rafforzare i finanziamenti internazionali per il clima, al fine di finanziare le misure di adattamento nei Paesi in via di sviluppo e di compensare le perdite e i danni dovuti ai cambiamenti climatici.

La dicitura "finanziamento socialmente equo" si riferisce al fatto che il fondo per il clima sarà finanziato con fondi federali ordinari.

Paragrafo 2: Punti centrali per il sostegno finanziario della Confederazione

² La Confederazione sostiene in particolare:

Il paragrafo 2 elenca i campi d'azione concreti in cui la Confederazione deve fornire un sostegno finanziario. Tuttavia, non è escluso che la Confederazione possa adottare misure di promozione o effettuare investimenti in altri settori che corrispondono all'obiettivo di cui al paragrafo 1. Spetta al legislatore definire ulteriormente settori come i finanziamenti internazionali per il clima. Il testo non esclude questa possibilità.

Paragrafo 2 lettera a.: Decarbonizzazione

a. la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell'economia;

La lettera a. riguarda la strategia classica per ridurre le emissioni di CO₂ nei settori più importanti. Il termine "decarbonizzazione" si concentra su un approvvigionamento energetico privo di combustibili fossili. Altri settori con emissioni di gas a effetto serra non fossili (tra cui l'agricoltura e l'industria alimentare) non sono esclusi ai sensi del paragrafo 1. In questi settori, tuttavia, la necessità di intervento è minore o - come nel caso dell'agricoltura - non si tratta di un maggiore fabbisogno finanziario, ma piuttosto di una diversa distribuzione dei fondi a parità di volume complessivo. Questa redistribuzione è una questione di politica agricola e non può essere risolta attraverso il fondo per il clima. Inoltre, l'obiettivo non è la "completa" decarbonizzazione, in quanto esistono applicazioni e processi (ad esempio aerei, processi industriali) per i quali non esistono alternative valide prive di carbonio e che si basano su biocarburanti e carburanti sintetici.

² www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/internationale-klimapolitik--klimakonvention.html

³ www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/das-uebereinkommen-von-paris.html

L'Accordo sul clima di Parigi è completo e mira a ridurre le emissioni di gas serra, ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a rafforzare in generale la resilienza ai cambiamenti climatici. L'accordo serve quindi anche a proteggere la biodiversità colpita dai cambiamenti climatici e il contributo della biodiversità alla lotta contro le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Nel caso degli edifici, l'attenzione è rivolta al risanamento e alla sostituzione del riscaldamento con fonti rinnovabili. C'è ancora una grande necessità di intervento in questo settore, perché il tasso di risanamento ecologico è troppo basso e, per quanto riguarda il riscaldamento, la sostituzione con sistemi di riscaldamento privi di fonti fossili è ben lontana dal diventare uno standard. L'edilizia a basso impatto climatico dovrebbe diventare la regola.⁴

Nell'industria si possono promuovere le innovazioni che riducono le emissioni di gas a effetto serra e nei trasporti si deve rafforzare il trasporto ferroviario internazionale con treni notturni e linee ad alta velocità. Per il trasporto pubblico in Svizzera, la Costituzione federale fornisce già una base giuridica per il finanziamento dei fondi. Se necessario, ad esempio, i soldi del fondo per le infrastrutture ferroviarie potrebbero essere integrati con quelli del fondo per il clima. Il testo dell'iniziativa non lo esclude e lascia la scelta al legislatore.

Paragrafo 2 lettera b.: Transizione energetica

b. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;

La lettera b. riguarda la promozione della transizione energetica. In sostanza, il testo ripropone gli obiettivi dell'articolo 89 della Costituzione.⁵ Per la prima volta, gli obiettivi devono essere raggiunti anche con il sostegno finanziario del fondo per il clima.

Paragrafo 2 lettera c.: Offensiva formativa

c. le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;

Oggi mancano decine di migliaia di lavoratori qualificati e lavoratrici qualificate per raggiungere la protezione del clima e la transizione energetica. Per la svolta ecologica sono necessarie nuove competenze. Pertanto, è assolutamente necessaria anche un'offensiva di formazione e di riqualifica. In questo contesto, la perdita di reddito durante la riqualificazione deve essere compensata, perché il rischio di non essere in grado di garantire il proprio sostentamento è il principale ostacolo quando si decide di riqualificarsi o di proseguire gli studi.

Paragrafo 2 lettera d.: Pozzi di carbonio

d. i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;

Il rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici sull'obiettivo di 1,5 gradi ha dimostrato⁶ che per raggiungere questo obiettivo sono necessarie emissioni negative, cioè la rimozione di CO₂ dall'atmosfera. L'iniziativa mira quindi anche a promuovere tali misure. La priorità è data ai pozzi naturali che immagazzinano CO₂, come gli alberi o i terreni torbosi. Ma vanno sostenute anche misure tecniche come la cattura e lo stoccaggio del carbonio

⁴ www.klimaoffensive.ch/

⁵ www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_89

⁶ www.ipcc.ch/sr15/

(CCS). Il termine "sostenibile" garantisce che i pozzi non siano soluzioni a breve termine e non siano realizzati a spese delle persone e dell'ambiente. In caso contrario, questo pericolo è particolarmente incombente quando si tratta di pozzi all'estero.

Paragrafo 2 lettera e.: Biodiversità

e. il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.

Le crisi della biodiversità e del clima sono strettamente collegate. Le misure contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità possono sostenersi a vicenda.⁷ Pertanto, anche la biodiversità deve essere rafforzata. Questo migliora anche la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza). Lo afferma anche l'articolo 7 dell'Accordo di Parigi, secondo cui le Parti devono garantire il rafforzamento della resilienza dei sistemi ecologici nelle loro politiche nazionali, tra l'altro attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.⁸

Paragrafo 3: Fondo per il clima

³ Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fidejussioni.

Il paragrafo 3 istituisce un fondo di investimento come strumento centrale. Questo fondo è destinato a finanziare progetti propri della Confederazione, ma anche contributi a cantoni, comuni e terzi. Oltre ai contributi diretti, sono possibili anche prestiti agevolati, garanzie o fidejussioni, i cui rimborsi e gli eventuali interessi confluiscono nel fondo.

I fondi infrastrutturali per le ferrovie, i trasporti di agglomerato e le strade nazionali hanno dimostrato che la pianificazione e l'implementazione delle infrastrutture si estendono per diversi anni e che il finanziamento nell'ambito dei budget annuali non è appropriato. Anche la sostituzione dei combustibili fossili e la promozione della biodiversità sono spesso progetti di investimento che richiedono una certezza di pianificazione su diversi anni. Ecco perché un fondo è la soluzione migliore.

Il punto centrale del nuovo articolo costituzionale è che il finanziamento e l'attuazione devono essere socialmente giusti (nel senso di "just transition"). In primo luogo, ciò significa che le risorse finanziarie dovrebbero provenire dalle casse federali ordinarie, al fine di alleviare le famiglie con redditi bassi e poche opzioni alternative nei settori dell'alloggio, della mobilità e del consumo. Il legislatore deve disciplinare i dettagli della creazione del fondo ed è quindi vincolato dai limiti della Costituzione federale. Ciò significa, ad esempio, che un ulteriore finanziamento da parte della Banca nazionale non è attualmente possibile, in quanto richiederebbe una modifica dell'articolo 99 della Costituzione federale. Tuttavia, questo non è previsto dall'iniziativa.

La formulazione "finanziamento socialmente equo" del paragrafo 1 e quella delle disposizioni transitorie definiscono espressamente che il fondo deve essere finanziato dal governo

⁷ biodiversitaet.scnat.ch/publications/uuid/i/4bb62ca1-4819-570d-beb1-ee58eabea746-Klimawandel_und_Biodiversitaet%20gemeinsam_angehen

⁸ www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/619/de#art_7

federale. Le disposizioni transitorie chiariscono che i pagamenti del fondo non saranno aggiunti alla spesa soggetta al meccanismo del freno all'indebitamento.

Paragrafo 4: Mandato legislativo

⁴ La legge disciplina i dettagli.

Infine, il paragrafo 4 afferma che i dettagli saranno regolati a livello legislativo. Ciò consente anche di stabilire ulteriori priorità in base alle necessità e di adattarsi ai progressi nei vari settori.

Articolo 197: Linee guida per l'attuazione delle disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie dell'art. 197 n. 15²

La Confederazione alimenta il fondo di cui all'articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all'1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l'articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.

L'iniziativa non prevede un programma di investimenti dettagliato. Tuttavia, le disposizioni transitorie stabiliscono un quadro finanziario di massima: lo 0,5%-1% del prodotto interno lordo svizzero deve essere messo a disposizione annualmente per l'attuazione del nuovo articolo 103a. All'interno di questo quadro finanziario, i fondi devono essere utilizzati in modo efficace ed efficiente. Inoltre, il freno all'indebitamento non dovrebbe essere applicato al fondo, in modo che le risorse necessarie siano effettivamente disponibili.

Poiché l'iniziativa mira a una trasformazione, a un certo punto arriverà il momento in cui la trasformazione sarà attuata. Inoltre, anche i rimborsi dei prestiti concessi confluiscono nel fondo. Di conseguenza, il quadro finanziario deve essere ridotto quando gli obiettivi vengono raggiunti. Questo garantirà che i miliardi non vengano spesi senza limiti.

Appendice

Glossario con i termini più importanti

Decarbonizzazione

Il termine "decarbonizzazione" si riferisce al carbonio e indica la riduzione del contenuto di carbonio nelle risorse utilizzate per l'energia. Innanzitutto, si tratta di combustibili fossili. Tuttavia, si riferisce anche al gas e al petrolio sintetici, che hanno la stessa composizione chimica ma sono prodotti artificialmente mediante processi tecnici. La decarbonizzazione è accompagnata anche da un cambiamento tecnologico: i combustibili fossili non devono essere semplicemente sostituiti da quelli sintetici quando esistono valide alternative tecniche.

Clima⁹

Il termine "clima" indica la descrizione statistica dell'insieme di tutti i processi meteorologici in una determinata località per un periodo di diversi decenni. I valori medi e le fluttuazioni delle variabili misurate, come la temperatura, le precipitazioni e la durata del soleggiamento, vengono utilizzati per descrivere il clima.

Il sistema climatico comprende non solo l'atmosfera (aria), ma anche l'idrosfera (acqua), la criosfera (ghiaccio e ghiacciai), la litosfera (suolo), la biosfera (organismi viventi) e i processi tra queste sfere. Il sistema climatico cambia, da un lato come risultato delle sue stesse dinamiche e attraverso fattori di influenza naturali come le eruzioni vulcaniche e le fluttuazioni della radiazione solare, dall'altro attraverso le attività umane.

Protezione del clima¹⁰

Per protezione del clima si intende l'insieme di tutte le misure volte a evitare o ridurre i gas serra. Queste misure mirano a limitare gli effetti a lungo termine del cambiamento climatico.

Pozzi di carbonio ed emissioni negative¹¹

I pozzi sono la controparte delle emissioni. Mentre i gas serra entrano nell'atmosfera attraverso le emissioni, i pozzi riducono il contenuto di gas serra. Il termine "emissioni negative" si riferisce alle misure per rimuovere la CO₂ dall'atmosfera utilizzando processi biologici e tecnici per immagazzinarla in modo permanente. Le tecnologie a emissioni negative, come le misure di abbattimento, affrontano il problema climatico causale, ovvero l'aumento della concentrazione di CO₂ nell'atmosfera rispetto all'epoca preindustriale. Mentre l'abbattimento riduce il carico aggiuntivo di CO₂ nell'atmosfera, le tecnologie a emissioni negative liberano l'atmosfera dal CO₂.

Biodiversità¹²

La biodiversità è la varietà della vita a livello di ecosistemi (habitat), specie (animali, piante, funghi, microrganismi) e diversità genetica, cioè la variabilità e la diversità degli individui di una specie.

⁹ www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/grundlagen-zum-klima/was-ist-das-klima-.html

¹⁰ www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/grundlagen-zum-klima/was-bedeutet-klimaschutz-.html

¹¹ www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20184211/Bericht%20BR%20D.pdf

¹² www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/inkuerze.html